

Simone Petrilli

**La donna nella giustizia penale di epoca napoleonica a Roma:
una ricerca in corso***

*The idea of woman in the criminal justice during the Napoleonic period in Rome:
a work in progress*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Gli Stati Romani e il diritto penale - 3. La donna nei Dipartimenti francesi di Roma e del Trasimeno: la dottrina - 4. Il processo del 1809 contro Anna e gli altri - 5. Il processo del 1812 contro Maria Antonia - 6. Conclusioni.

ABSTRACT: This essay aims to explore the role and legal treatment of women in the criminal justice system during the Napoleonic period in Rome. First, the essay provides a brief overview of the introduction of the French penal system in the Roman States. The paper then focuses on the criminal law doctrine developed under the Napoleonic Criminal Code in the Departments of Rome and Trasimeno. Finally, two criminal trials involving women will be analysed. The first trial was held in 1809 against a woman named Anna, accused of murder. The second proceeding, dealing with an infanticide case, was brought before the Imperial Court of Rome in 1812 against a woman named Maria Antonia.

KEYWORDS: Napoleonic criminal justice, Rome, women, doctrine, jurisprudence.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione da parte della redazione.

1. *Premessa*

L'annessione di alcuni territori italiani, compresi i c.d. Stati Romani, all'Impero francese da parte di Napoleone ha determinato un mutamento sostanziale anche con riferimento alla giustizia penale. Infatti, furono mutuati sia l'ordinamento penale francese, sia la sua organizzazione giudiziaria.

Allora, occorre chiedersi se nei giudizi in cui furono accusate le donne gli organi della pubblica accusa e i giudici esaminarono solamente il fatto o la valutazione si estese anche ad elementi che attengono alla morale. Il presente saggio ha lo scopo di rispondere a questo quesito attraverso uno studio sul diritto vivente. In particolare, il presente contributo, dopo aver enunciato un breve inquadramento storico-giuridico degli Stati Romani durante l'età napoleonica, si concentrerà sulla dottrina penalistica nei Dipartimenti di Roma e del Trasimeno e su due processi contro Anna e Maria Antonia. Infine, si esporranno le considerazioni conclusive.

2. *Gli Stati Romani e il diritto penale*

Il Decreto Imperiale del 17 maggio 1809 proclamò l'annessione all'Impero francese di ciò che restava dello Stato della Chiesa e dispose l'istituzione di una Consulta straordinaria, che aveva il compito di preparare l'assimilazione dei territori pontifici del Lazio e dell'Umbria allo Stato napoleonico¹. La sua attività terminò il 31 dicembre 1810, quando vi fu l'annessione definitiva all'Impero.

Da un punto di vista amministrativo, furono istituiti due Dipartimenti del Tevere – poi di Roma – e del Trasimeno², mentre, con specifico riguardo alla

¹ Sul periodo napoleonico negli Stati Romani si vedano: M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978, pp. 583-584; P. Alvazzi del Frate, *Amministrazione napoleonica e bonifica delle paludi pontine (1809-1814)*. *Fonti per una ricerca*, in «Clio», n. 2 (1988), pp. 307-319; C. Nardi, *Napoleone e Roma. La politica della Consulta romana*, Collection de l'École française de Rome, n. 115, Roma 1989; G. Giammaria et alii, *Gli anni rivoluzionari nel Lazio meridionale (1789-1815)*, Atti del Convegno, Patrica 29 ottobre 1989, Patrica 1990; C. Nardi, *Napoleone e Roma: dalla Consulta romana al ritorno di Pio VII. 1811-1814*, Roma 2005; M. Broers, *The Napoleonic Empire in Italy, 1796-1814. Cultural Imperialism in a European Context?*, Basingstoke 2004; M. Pupillo (cur.), *Aspettando l'Imperatore. Monumenti, archeologia e urbanistica nella Roma di Napoleone 1809-1814*, Roma 2020; C. Parisi Presicce-N. Bernacchio-M. Munzi-S. Pastor (curr.), *Napoleone e il mito di Roma*, Roma 2021.

² C. de Tournon, *Études statistiques sur Rome et la partie occidentale des États Romains*, 2 tomi, Paris 1831; P. Alvazzi del Frate, *Sistema amministrativo dipartimentale e Stato pontificio (1798-1816)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIV (1991), pp. 217-232; D. Scacchi, *Alla ricerca di una*

giustizia penale³, la Consulta ordinò l'entrata in vigore delle leggi penali francesi precedenti ai codici napoleonici⁴.

Anche l'organizzazione giudiziaria fu plasmata sul modello francese: tra l'altro, furono istituite Corti di giustizia criminale per ogni dipartimento, competenti per i delitti puniti con la pena afflittiva o infamante e per gli appelli avverso i provvedimenti di polizia correzionale⁵. Inoltre, poiché Roma era un Dipartimento dell'Impero francese, le sentenze della Corte di Giustizia Criminale potevano essere impugnate solamente davanti alla Corte di Cassazione di Parigi per questioni di legittimità e non di merito⁶.

regione. Il "Lazio" dalla Repubblica giacobina alla I guerra mondiale, in S. Bellezza et alii, *Atlante storico-politico del Lazio*, «Grandi Opere», Roma-Bari 1996, pp. 89-123: pp. 97-101, tav. XXXIX.

³ Sulla giustizia penale e sull'organizzazione giudiziaria negli Stati Romani si veda: P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni giudiziarie degli "Stati Romani" nel periodo napoleonico (1808-1814)*, Roma 1990; Id., *La justice française en Italie. La politique judiciaire dans les départements italiens de l'Empire napoléonien*, in *Justice et institutions françaises en Belgique (1795-1815). Traditions et innovations autour de l'annexion*, Actes du colloque tenu à l'Université de Lille II (1-3 juin 1995), Hellelmes 1996, pp. 191-202; M. Battaglini, *L'amministrazione della giustizia nella Repubblica romana del 1798-99*, Milano 1998; M.R. Di Simone (cur.), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2011; A. Grilli, *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone*, Frankfurt am Main 2012, pp. 457 ss.; A. Nironi Ferraroni, *Affinché nessuna persona onesta rimanga più soverchiata. L'amministrazione della giustizia nella Repubblica Romana (1798-1799)*, Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, LIX, Roma 2013.

⁴ Ordine della Consulta del 19 luglio 1809 (*Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati Romani*, Roma 1809, vol. II, Bollettino delle leggi, n. 19, p. 3); cfr. *Bollettino*, cit., Roma 1809, vol. II, Bollettino delle leggi, n. 17. Sulla legislazione penale pre-napoleonica si vedano A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. II, Milano 2005, pp. 474-524; R. Martucci, *Logiche della transizione penale. Indirizzi di politica criminale e codificazione in Francia dalla Rivoluzione all'Impero (1789-1810)*, in «Quaderni Fiorentini», n. 36 (2007), pp. 131-274; M. Riberi, *Giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, Tribunali, Sentenze*, Torino 2016, pp. 53-89.

⁵ Furono istituite Corti di Giustizia Criminale per ogni Dipartimento, composte da un presidente, sette giudici, un procuratore generale imperiale, un sostituto e un cancelliere. Al contrario, non fu prevista la giuria (Alvazzi, *Le istituzioni*, cit., p. 44).

⁶ Ordine della Consulta del 17 giugno 1809: «Art. 135. Allorchè vi sarà luogo, o in civile, o in criminale di dirigersi in cassazione contro i decreti, e giudicati di ultima giurisdizione, la causa si porterà avanti la corte di cassazione residente a Parigi. Art. 136. La corte di cassazione non giudica del merito degli affari; Essa cassa ed annulla i decreti di un giudicato in ultima giurisdizione, ne' quali sono state violate forme, ovvero che contengono una contravvenzione espressa alla legge. Il merito della causa si rimette avanti un altro Tribunale» (*Bollettino*, cit., Roma 1809, vol. I, Bollettino delle leggi, n. 5, p. 99; cfr. A.C. Guichard, *Breve istruzione sulla organizzazione, attribuzioni, e procedura della corte di cassazione [...] tradotta dal francese e arricchita di note dall'avvocato Giuseppe Jacoucci Presidente della Camera de' patrocinatori della Corte di Appello in*

Il 20 agosto 1811 entrarono in vigore il codice di istruzione criminale⁷ del 1808 e il codice penale⁸ del 1810 e contemporaneamente l'organizzazione della giustizia penale subì rilevanti cambiamenti sulla base della legge del 20 aprile 1810. Le Corti Imperiali sostituirono le Corti di Giustizia Criminale e assorbirono le Corti d'Appello. Inoltre, per quanto concerne la giustizia penale, furono istituite in seno alla Corte Imperiale di Roma: la Camera d'Accusa, la Camera d'Appello Correzionale, la Corte Speciale Straordinaria e la Corte Speciale Ordinaria⁹.

3. *La donna nei Dipartimenti francesi di Roma e del Trasimeno: la dottrina*

La concezione della donna, posta in una posizione di inferiorità rispetto all'uomo, tipica della società napoleonica¹⁰, si è manifestata anche nel sistema di istruzione approntato dalla Consulta per gli Stati Romani. Infatti, al contrario di quanto accaduto negli altri Dipartimenti italiani, questa stabilì l'introduzione

Roma, Roma 1810; G. Passeri, *Dizionario di giurisprudenza per li Stati Romani*, s.d., t. II, p. 156 ss.).

⁷ Cavanna, *Storia del diritto*, cit., pp. 597-606; S. Vinciguerra (cur.), *Codice di istruzione criminale dell'Impero francese (1808)*, Padova 2013; Riberi, *Giustizia penale*, cit., pp. 133-146; cfr. G. D. [Gaspare Antonio De Gregory], *Prattica criminale secondo il codice d'istruzione sanzionato dal corpo legislativo nell'anno 1808 colle formole necessarie alla facile e chiara compilazione de' processi ed un'appendice sull'espropriazione forzata*, Roma 1812. In particolare, secondo questo autore, la donna sposata non poteva sporgere querela autonomamente, ma doveva essere assistita dal marito (ivi, p. 14, n. a)

⁸ S. Vinciguerra (cur.), *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811)*, Padova 2001; Cavanna, *Storia del diritto*, cit., pp. 590-597; S. Solimano, "L'eccezione permanente". *Spunti per una riflessione sui caratteri costitutivi dell'ordinamento penale napoleonico*, in «Italian Review of Legal History», n. 1 (2015), pp. 1-35; Riberi, *Giustizia penale*, cit., pp. 147-181.

⁹ Alvazzi, *Le istituzioni*, cit., pp. 131-132. Giustapposta alla giustizia penale "ordinaria" vi era la giustizia penale "straordinaria" incarnata dalla Commissione militare permanente di Roma, la quale ha operato per tutto il periodo napoleonico e aveva una giurisdizione sui soggetti accusati di alcune fattispecie di furto, di brigantaggio e di altri attentati contro la sicurezza e la tranquillità pubblica (S. Petrilli, *La giustizia penale d'eccezione nell'epoca napoleonica. Prime ricerche sulla giurisprudenza della Commissione militare permanente di Roma (1809-1814)*, in «Historia et ius», n. 23 (2023), paper 19, pp. 1-25. Sul ruolo delle donne nelle dinamiche del brigantaggio pontificio si vedano S. Ceglie, *Elisa, Rosa e le altre: 'viaggio' intorno al brigantaggio femminile nel Lazio pontificio del XIX secolo*, in F. De Caprio, V. De Caprio (curr.), *I briganti del Lazio e l'immaginario romantico*, Atti del Convegno, Città di Castello 2016, pp. 225-263; N. Contigiani, *Le donne e i briganti a partire dalla giustizia penale di una provincia pontificia del XIX secolo*, in F. Gallo-E. Musumeci, *Lotta al brigantaggio. Prevenzione e repressione tra norme e prassi (secoli XVIII-XIX)*, Roma 2024, pp. 387-407.

¹⁰ Si veda *infra*.

solamente a Roma di un sistema pubblico di istruzione primaria per ragazze, che avrebbe dovuto educarle a svolgere lavori «consoni al proprio sesso»¹¹.

Parimenti interessante è la riforma delle Università dei Dipartimenti di Roma e del Trasimeno, ossia l'Università di Roma "Sapienza" e l'Università di Perugia. In particolare, la Facoltà di Giurisprudenza, saldamente ancorata al diritto comune, subì le maggiori trasformazioni¹². Di conseguenza, anche i manuali indirizzati ai pratici del diritto dovettero adeguarsi al nuovo contesto giuridico.

È questo il caso dell'opera¹³ del 1813 *Questioni sul Codice penale* di Luigi Cecconi¹⁴, consigliere presso la Corte Imperiale di Roma, sul codice penale del 1810 da poco entrato in vigore nell'Urbe. Per quel che concerne il tema del presente saggio, appaiono interessanti le questioni XIII e XIV relative allo stupro e

¹¹ E. Baccini, *L'impero culturale di Napoleone in Italia. Stampa, teatro, scuola secondo il modello francese*, Roma 2023, pp. 455-458. L'Autrice evidenzia che la disparità di trattamento riguardava non solo il programma di studi tra le scuole maschili e quelle femminili, ma anche il trattamento economico delle maestre, inferiore di circa un quinto rispetto alla retribuzione maschile. Del resto, ciò era in linea con la dottrina napoleonica: l'istruzione era funzionale alla formazione dell'uomo, cittadino e soggetto politico, per partecipare alla vita pubblica. Al contrario, le donne erano escluse e relegate alla vita privata e familiare (ivi, pp. 286-287).

¹² G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, t. II, Firenze 1971, pp. 644 ss.; M.R. Di Simone, *La "Sapienza" romana nel Settecento. Organizzazione Universitaria e Insegnamento del Diritto*, Roma 1980, pp. 221-285; P. Alvazzi del Frate, *La formazione dei giuristi nella Roma napoleonica: la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza*, in «Roma moderna e contemporanea», n. 1 (1994), pp. 91-104; Id., *Tra diritto comune e codice: la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza nel periodo napoleonico*, in «Annali di storia delle università italiane», IV (2000), pp. 63-76.

¹³ L. Cecconi, *Questioni sul Codice penale*, Roma 1813. Nel rivolgersi al lettore, l'Autore esplicita lo scopo del libro: «Nell'applicazione del Codice penale s'incontrano alcune questioni a seconda delle circostanze, che accompagnano talvolta i delitti, o i misfatti. Sono state esse il soggetto di questa mia Operetta. Per esporle nella maggior semplicità, e brevità possibile, ho creduto riportare in principio di ogni una il testo in quelli articoli, d'onde può derivare il dubbio, indi il dubbio istesso, ed in fine quei riflessi che mi son sembrati necessari per trattarne le diverse opinioni». (V. La Mantia, *Storia della legislazione italiana*, vol. I, Torino 1884, pp. 719-720; Alvazzi, *La formazione*, cit., p. 101).

¹⁴ Luigi Cecconi, nato a Palestrina il 2 agosto 1772, si laureò alla Sapienza in Giurisprudenza. Durante il periodo napoleonico, fu dapprima vicepresidente del Tribunale di Prima Istanza di Roma, giudice della Corte d'Appello di Roma e, successivamente, consigliere della Corte Imperiale di Roma. In particolare, è stato componente della Camera d'Appello Correzionale e della Corte Speciale Straordinaria. Probabilmente in quest'ultimo periodo è stata elaborata l'opera in commento (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, coll. 42. 6.F.20.13, *Necrologia dell'Avvocato Luigi Cecconi*, 1843 [?]; *Dissertazioni della Pontificia Accademia Romana di Archeologia*, Roma 1855, pp. XXXIV-XXXV; Alvazzi, *Le istituzioni*, cit., pp. 46, 68, 84, 131).

all'attentato al pudore codificati nell'art. 331 del codice¹⁵, nella sezione IV sugli attentati ai costumi¹⁶.

La prima riguarda il caso¹⁷ di un soggetto che cagiona una escoriazione in un labbro dell'organo genitale di una bambina di cinque anni e, senza deflorarla, volontariamente la abbandona. L'Autore si chiede se l'agente sarebbe incorso negli artt. 331 e 332, oppure nella desistenza dal tentativo ai sensi art. 2 del codice¹⁸.

Secondo una prima tesi, questo fatto sarebbe riconducibile alla desistenza volontaria di cui all'art. 2, a prescindere dal motivo di tale desistenza. Al contrario, secondo altri, la fattispecie sarebbe sussumibile nel tentativo di attentato al pudore a norma dell'art. 331. Tuttavia, il fatto in esame rientrerebbe nella prima parte della disposizione, ossia «dello stupro violento» e non nella più generale categoria degli altri attentati al pudore. Il tenore letterale dell'art. 331 induce a tenere separate le due fattispecie, in particolare quest'ultima categoria includerebbe la «sodomia», in quanto rivolta a persone di entrambi i sessi, mentre lo stupro sarebbe rivolto solamente alle donne. Di contro, lo stupro è considerato la massima espressione dell'attentato al pudore, al contrario se il legislatore avesse voluto, avrebbe specificato il suddetto termine.

Pertanto, l'Autore suggerisce di includere il fatto esaminato nell'attentato al pudore ai sensi dell'art. 331.

Il secondo caso¹⁹ riguarda una minore di sedici anni che, deflorata, non disente. L'Autore si domanda se l'agente possa essere accusato di stupro ai sensi dei predetti artt. 331 e 332.

In linea generale, il consenso dell'altra persona farebbe venir meno il concetto di violenza, ma, nell'ipotesi in esame, è necessario indagare il grado di

¹⁵ «331. Chiunque avrà commesso il crimine di stupro violento, o sarà colpevole di qualunque altro attentato al pudore, consumato o tentato con violenza contro individui dell'uno o dell'altro sesso, sarà punito colla reclusione. 332. Se il crimine è stato commesso sopra una persona minore di quindici anni compiuti, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a tempo».

¹⁶ Sui delitti contro il buon costume si vedano: *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia. Edizione conforme all'originale del Bollettino delle leggi, colla versione dei Motivi degli Oratori del Consiglio di Stato dell'Impero francese e della Commissione del Corpo legislativo, collocati per ordine di materie. Aggiuntovi il confronto colle Leggi romane e con alcune ordinanze, dichiarazioni e leggi della Francia, l'Appendice al Codice di procedura penale con osservazioni, l'Indice ragionato del Codice penale*, vol. II, Milano 1811, pp. 195-197, 231-236; Passeri, *Dizionario*, cit., vol. I, pp. 212-215.

¹⁷ Cecconi, *Questioni*, cit., pp. 51-56.

¹⁸ «Ogni attentato di crimine che sarà stato manifestato con atti esterni e seguito da un principio di esecuzione, se esso non fu sospeso o non ne mancò l'effetto che per circostanze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore, si considera come lo stesso crimine».

¹⁹ Cecconi, *Questioni*, pp. 56-58.

discernimento della minore. Infatti, possono esservi alcune con un idoneo grado di discernimento ed altre con un minor grado, sicché esse sono trascinate «come automa alla volontà del seduttore»²⁰.

L'opera di Cecconi è stata oggetto di riflessione da parte di Giuseppe Liverziani, giudice del Tribunale di Prima Istanza di Perugia e avvocato alla Corte Imperiale di Roma, che nel 1813 ha pubblicato un saggio sul punto²¹. Con riguardo alla XIII questione, l'Autore concorda con Cecconi²², mentre sulla XIV egli restringe il concetto di "violenza" alla forza fisica e, come il Cecconi, suggerisce di indagare la maturità della minore per verificare se il consenso sia stato consapevole²³.

4. *Il processo del 1809 contro Anna e gli altri*

Il primo processo²⁴ contro Anna e altri si tenne davanti alla Corte di Giustizia Criminale di Roma nel 1809 e riguardava un fatto accaduto sotto lo Stato

²⁰ «Può una tenera fanciulla essere adescata sì prima, che dopo la deflorazione sua con quelle lusinghe, e doni soliti adoperarsi co' fanciulli, e questa che non ha il lume del senno è quindi trascinata come automa alla volontà del seduttore. E come in tale in tale caso potrà escludersi la sua violazione? In questa circostanza que' mezzi, che si adoperano per soddisfare brutalmente le prave voglie su di un tenero corpo sono più efficaci, che la fisica violenza istessa, sono equivalenti anzi più utili al seduttore della forza, ch'egli adoperasse; e devono perciò considerarsi almeno come una vera adoperata forza».

²¹ G. Liverziani, *Riflessioni sulle questioni nel codice penale del Signor Luigi Cecconi*, Perugia 1813.

²² «Ciò significa, che in più maniere si può attentare al pudore, e principalmente colla violazione. La violazione adunque è compresa fra gli attentati al pudore, e vi tiene il primo posto» (ivi, p. 31).

²³ «Per la violazione di una fanciulla minore di anni 16, ma consenziente, si commette il misfatto previsto negli artt. 331 e 332? L'art. 331 suppone la violenza, e l'Autore la presume nel suo Quesito, perchè le lusinghe, i doni, gli allettamenti del seduttore, debbono considerarsi almeno come una vera usata forza. Poc'anzi egli stesso nel § 2 della Questione 9 ha sostenuto e con ragione, che la parola violenza non può spiegarsi, che per un atto fisico. Convengo, che la violenza debba aver luogo in una fanciulla incapace di malizia, come in quella, di cui si è parlato nell'antecedente questione, perchè consiste nell'atto materiale di disporre la sua persona secondo le voglie del violatore, e nella fisica violazione, a cui non puole acconsentire; ma se una ragazza di anni quattordici abilissima al matrimonio, (benchè la Legge ne esiga quindici compiuti) e maliziosa, acconsente, ed invita il suo Amasio, l'avrà questi violata con violenza? Spetterà ai Tribunali di decidere nel caso concreto, se la fanciulla per l'età, e per la scaltrezza sia stata capace di consenso» (ivi, pp. 31-32).

²⁴ Archivio di Stato di Roma (d'ora in avanti ASR), Corte di giustizia criminale (1809-1814), b. 295, f. 5r, n. 37 (indice e protocollo del processo); b. 20 (fascicolo processuale); b. 313, ff. 36r-39v (sentenza della Corte di Giustizia Criminale); b. 292, n. 8, ff. 3r-v (estratto della minuta della Corte di Cassazione).

della Chiesa. Infatti, nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 1808, fu trovato in una strada il cadavere di Lorenzo, di trentacinque anni, sensale di olio, ucciso con sei colpi di coltello.

All'udienza pubblica²⁵ del 29 dicembre 1809, davanti alla Corte composta dal presidente Lamberti e dai giudici Rufini, Antonini, Stambrini, Torelli, Galli, Pistucci e Timotei²⁶, fu letto l'atto di accusa²⁷ redatto dal sostituto procuratore generale imperiale De Fornari²⁸ il 14 dicembre 1809.

Secondo la pubblica accusa, gli autori principali del reato furono Anna e Vincenzo. La prima, di ventisei anni, era la moglie della vittima, mentre Vincenzo, stallino, aveva trent'anni. Alessandro, detto "languente" è stato l'esecutore materiale dell'omicidio, era un campagnolo, aveva trentadue anni ed era domiciliato fuori Roma. Il mediatore tra Anna e Vincenzo e Alessandro era stato Paolo. Egli era il fratello di Vincenzo, aveva vent'anni ed era un oste. Infine, la sostenitrice del proposito criminoso era Maria, una serva di cinquant'anni, madre di Anna e suocera di Lorenzo.

Appare interessante che, nel menzionato atto di accusa, il sostituto procuratore abbia delineato per prima la figura di Anna, la moglie della vittima. In particolare, egli ha sostenuto che Anna era già macchiata di vita inonesta al tempo del primo matrimonio ed era ritenuta dalla pubblica voce complice della morte violenta del primo marito. Inoltre, ha commesso l'omicidio del secondo marito insieme al suo amante Vincenzo²⁹.

²⁵ Processo verbale dell'udienza del 29 dicembre 1809 (ASR, CGC, b. 20, ff. 53r-55r). Alla suddetta udienza «[...] sull'ordine del Sig(no)r Presidente noi Cancelliere abbiamo dato lettura dell'atto di accusa ad alta, ed intelligibile voce in dialetto [...] qual'atto di accusa venne quindi dal Sig(no)r Presidente riepilogato, e spiegato ai rei». I prevenuti sono stati rimandati "in stato di mandato d'arresto" davanti alla Corte di Giustizia Criminale da Filippo Timotei, magistrato istruttore del Tribunale di Prima Istanza di Roma, con ordinanza del 18 novembre 1809, in quanto accusati di omicidio premeditato (ASR, CGC, b. 20, f. 97r), su richiesta di Giuseppe Antonio Gromo, procuratore imperiale presso il Tribunale di Prima Istanza di Roma del 18 novembre 1809 (ivi, f. 114r).

²⁶ Sul profilo di questi giudici si veda Alvazzi, *Le istituzioni*, cit., pp. 94-95. Su Filippo Timotei, sostenitore della Repubblica Romana (1798-1799) e dei principi ispiratori francesi in materia giudiziaria si veda Id., *Costituzione e giurisdizione nella Repubblica romana del 1798-1799*, in I. Birocchi-M. Caravale-E. Conte-U. Petronio (curr.), *A Ennio Cortese*, Roma, 2001, I, pp. 1-14: pp. 3-4.

²⁷ ASR, CGC, b. 20, ff. 75r-78r.

²⁸ Sul sostituto procuratore si veda Alvazzi, *Le istituzioni*, cit., pp. 46, 95 (anche se è chiamato a volte De Fornaris ed altre volte De Fornari).

²⁹ «Che, quanto alla ricerca degli autori di questo atroce delitto, dalle deposizioni dei testimonj, e dalle altre prove cumulate in processo è risultato (ancorchè possa apparire incredibile), che la moglie istessa dell'infelice ucciso, Anna M*R*, e Vincenzo G* a lei unito

Il sostituto procuratore ha proseguito sostenendo che, dopo il secondo matrimonio con Lorenzo, Anna ha intrapreso una relazione illecita con Vincenzo ed era questo il motivo delle frequenti discordie e delle reciproche minacce di Lorenzo nei confronti di Anna e del suo amante³⁰. Pertanto, Anna e Vincenzo hanno deciso di far eseguire l'omicidio ad un terzo: Alessandro. Vincenzo ha innescato il proposito criminoso in Alessandro e lo ha aiutato, con la complicità di Anna. Successivamente, Vincenzo ha pagato Alessandro per la propria opera. Anna ha negato l'esistenza della relazione con Vincenzo prima della morte del marito, ma ha affermato di averla intrapresa successivamente. Infatti, ha partorito nelle carceri. Inoltre, ha dichiarato che avrebbe voluto sposarlo, ma ha contestato la sua partecipazione al delitto.

Si può notare come il sostituto procuratore non si sia limitato a descrivere la condotta dell'accusata, ma si sia spinto fino a tratteggiare la sua moralità. In particolare, egli ha riportato la reputazione di cui Anna godeva nella società. Infatti, egli ha affermato che Anna conduceva una vita immorale e, a sostegno di tale affermazione, egli ha riferito del sospetto che serpeggiava tra la gente, ossia che Anna già era coinvolta nella morte del primo marito. Inoltre, ha qualificato la relazione tra Anna e Vincenzo come una iniqua passione e come una relazione illecita. Ci si chiede allora il motivo per il quale un rapporto sentimentale sia illecito. Appare evidente che Anna ha violato non solo le norme del codice penale, ma anche le regole morali imposte alle donne e positivizzate nel codice civile. Le donne potevano essere considerate esclusivamente nell'ambito della famiglia: prima come figlie e poi come mogli fedeli.

La Corte ha ritenuto colpevoli Anna, Vincenzo e Alessandro di omicidio premeditato. In particolare, i primi due come mandanti, mentre Alessandro in qualità di esecutore. Con riferimento alla determinazione della pena, i giudici hanno confrontato le disposizioni penali pontificie applicabili al caso di specie con quelle francesi. Infatti, essi dovevano individuare la legge più favorevole al

da una iniqua passione siano stati i principali autori della violenta morte di Lorenzo R* [...]» (ASR, CGC, b. 313, f. 37r).

³⁰ «Anna R* già macchiata d'inonesta vita fin dal tempo in cui era congiunta al primo marito L*L* dalla pubblica voce ancho denunciata come complice della violente morte del med(esim)o unitasi poscia in seconde nozze a L*R*, avendo ben presto contratto una illecita corrispondenza col prevenuto V*G*, per occasione della quale erano insorte frequenti discordie, e reciproche minaccie fra il marito Lorenzo, e l'infedel donna con questo suo drudo; questi due dopo avere altre volte meditato, e tentato l'eccidio di quello risolvessero finalmente di farlo eseguire per mezzo di un forastiere A*V*, venuto appunto in Roma circa a quell'epoca, uomo già macchiato di sangue, inquisito, contumace, impunitario» (ASR, CGC, b. 313, f. 37r).

reo per i reati commessi prima dell'entrata in vigore a Roma³¹ del codice penale francese del 1791. I magistrati hanno confrontato le disposizioni dei bandi generali pontifici³² e del codice penale francese³³ e hanno appurato che la pena sarebbe stata comunque la stessa, per cui condannarono Anna, Vincenzo e Alessandro alla pena di morte, dovendo essere condotti nel luogo dell'esecuzione con una camicia rossa.

³¹ Ordine della Consulta del 19 luglio 1809: «Art. 1. Tutte le penali attualmente in uso nella Città di Roma e negli stati Romani sono abrogate. 2. Ad esse restano surrogate quelle pronunziate dalle leggi la di cui pubblicazione si fa col presente ordine. 3. Per tutti i fatti anteriori alla pubblicazione del presente ordine si applicherà in caso di condanna quella delle due leggi antica o nuova, che sarà più favorevole al Reo» (*Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati Romani*, Roma 1809, vol. II, Bollettino delle leggi, n. 19, p. 3).

³² «Considerando, che a forma del cap. 4 de Bandi generali del Governo Pontificio di Roma, di cui si fa lettura: “Ed essendo fra delitti, che nell’uman genere sogliono commettersi, il più grave fosse quello dell’omicidio, così sua Signoria Ill(ustrissi)ma ricorda ad ogni persona, che le leggi divine, ed umane vogliono, che l’omicidio volontario punito venga con la morte del delinquente, e perciò chiunque commetterà omicidio volontario, denominato ancora impensato, o con animo premeditato, ovvero con precedente trattato assisterà darà ajuto, o in qualunque modo coopererà all’effettuazione irremissibilmente incorrà nella pena della vita” al delitto di uccisione premeditata era inflitta la pena capitale. Considerando, che a forma del cap. 17 di essi Bandi di cui si fa lettura: “E nella pena della vita, veri ed attuali assassini tanto nella condanna di essa pena, quanto nel procedere contro essi anco nel genere de tormenti incorreranno anche tutti quelli, i quali per denari, e promesse, o per compiacenza d’altri richiesti, o per qualsivoglia altra causa ad istanza d’altri offenderanno alcuno, o verranno all’atto prossimo di offendere o ferire, o menare il colpo, ovvero si poneranno in insidie, incorrino la pena capitale”. Alla medesima pena capitale erano soggetti i mandatarj. Considerando, che a forma del cap. 156 de Bandi medesimi, di cui pure si fa lettura: “Ed in tutte le pene espresse ne presenti bandi contro i principali delinquenti si dichiara, che incorreranno egualmente i mandanti, consulenti, ausiliatori, ed in qualsivoglia altro modo complici, o pertecipati, tanto rispetto alle pene come sopra, quanto nel modo di procedere” era imposta la pena stessa a mandanti, ed altri complici» (ASR, CGC, b. 313, ff. 38^v-39^r).

³³ *Bollettino*, cit., Roma 1809, vol. II, Bollettino delle leggi, n. 17, art. 11, sez. I, tit. II, parte II del codice: «L’omicidio commesso con premeditazione sarà qualificato assassinio, e punito con la morte» (p. 73); art. 1, tit. III, parte II del codice: «Quando un delitto sarà stato commesso, chiunque sarà convinto d’aver incitato il colpevole, o i colpevoli a commetterlo, con doni, promesse, o minacce. O d’aver scientemente, e nel disegno del delitto, procurato al colpevole o ai colpevoli i mezzi, armi, o strumenti, che hanno servito alla sua esecuzione; O d’aver scientemente, e nel disegno del delitto, aiutato, ed assistito il colpevole, o i colpevoli, sì ne’ fatti, che hanno preparato, o agevolato la sua esecuzione, che nell’atto stesso, che l’ha consumata, sarà punito della medesima pena pronunziata dalla legge contro gli autori del detto delitto» (pp. 105-107).

La sentenza è stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione di Parigi dai difensori dei condannati³⁴. Secondo le difese dei ricorrenti, l'accusa sulla relazione tra Anna e Vincenzo e sull'assassinio di Lorenzo riposava esclusivamente sulla testimonianza di Maria Rosa. Tuttavia, le regole processuali pontificie in vigore al momento del fatto richiedevano almeno due indizi³⁵. Inoltre, i giudici della Corte di Giustizia non hanno considerato che le leggi penali pontificie non erano applicate rigidamente, ma la pena era graduata, al contrario del codice penale francese³⁶. Pertanto, hanno violato il principio della legge applicabile più favorevole al reo.

Invero, quest'ultima critica non appare peregrina, perché i giudici di prime cure sembrano non aver applicato correttamente i bandi generali pontifici³⁷ alla luce del sistema di diritto comune romano-canonico, ma abbiano fatto uso dei criteri interpretativi francesi anche nei confronti della legislazione penale pontificia. Sul punto è sufficiente richiamare gli *Elementa juris criminalis* del giurista e professore romano Filippo Maria Renazzi³⁸.

³⁴ ASR, CGC, b. 20, ff. 15r-51r.

³⁵ Ivi, ff. 15r-v.

³⁶ ASR, CGC, b. 20, ff. 43r-44r.

³⁷ I bandi generali erano una sorta di brevi codici che raccoglievano una elencazione di reati più gravi o più frequenti nella pratica, con le connesse sanzioni penali, descritte in modo chiaro, preciso e in lingua volgare (La Mantia, *Storia della legislazione*, vol. I, cit., p. 515 ss.). Sulla giustizia pontificia di Antico Regime si vedano *ex multis*: L. Cajani, *Giustizia e criminalità nella Roma del Settecento*, in V.E. Giuntella (cur.), *Ricerche sulla città del Settecento*, Roma 1968, p. 261 ss.; L. Cajani, *Criminalità e polizia nello Stato Pontificio (1770-1820)*, Roma 1998; M. Calzolari-M. Di Sivo-E. Grantaliano (curr.), *Giustizia e criminalità nello Stato Pontificio*. Ne delicta remaeant impunita, «Rivista Storica del Lazio», quaderno n. 4 (2001), Roma 2002; I. Fosi, *La giustizia del Papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma-Bari 2007; M.R. Di Simone (cur.), *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna*, cit.

³⁸ Il capitolo V dell'opera F.M. Renazzi, *Elementa juris criminalis*, II. *De poenis generatim*, Romae 1802, è dedicato anche alla suindicata questione. Dopo aver suddiviso le ragioni della mitigazione della pena in intrinseche ed estrinseche, l'Autore ha collocato tra le prime il sesso del reo: «Feminae siquidem hominum voluptati, et procreationi a Natura destinatae, cum corpore utantur molli, ac delicato, consilii maturitate indigent, animique vigore, qui a corporis compage et robore vel maxime pendet. Itaque viris animo, et corpore longe imbecilliores non adeo, ut illi, nequiter agere, minorique quodammodo dolo videntur delinquere. Prop- terea existimandum Leges suum non aequae ac in mares, in feminas quoque rigorem exerere. Aequum enim est sexus infirmitatis misereri; ex quo fit ut mititus sit leniusque cum feminis agendum. 2. Sed quod diximus tunc solum obtinet locum ubi Feminae plus ausae non sint, quam sui sexus infirmitas patitur. Nam aliquando effrontes feminae praesertim si pudicitia amiserint, vel ipsos mares sceleribus aequant, impudentia vincunt [...]» (II, V, VIII, pp. 103-104). Il giurista romano prosegue sostenendo che il giudice possa mitigare la pena quando risulti eccessivamente sproporzionata rispetto al fatto concreto o al singolo agente: «Itaque

La Cassazione di Parigi il 22 febbraio 1810 respinse i ricorsi, ritenendo che la procedura fosse regolare e la pena giustamente applicata³⁹.

5. *Il processo del 1812 contro Maria Antonia*

Il secondo caso⁴⁰ riguarda un processo per infanticidio esaminato dalla Corte Imperiale di Roma e, successivamente, dalla Corte di Cassazione di Parigi nel 1812, dopo l'entrata in vigore a Roma del nuovo codice penale e del nuovo codice di istruzione criminale.

Il 12 marzo 1812, il Maire, in qualità di ufficiale di polizia, ha ricevuto una denuncia anonima: Maria Antonia, lasciata dal marito da qualche anno, era rimasta incinta e il 7 marzo avrebbe abortito. Ascoltata Maria Antonia, ha dichiarato agli ufficiali di polizia che aveva abortito e che era nato un bambino già morto, che seppellì nella cantina di casa sua. Alle diciannove circa, due medici e una levatrice hanno ispezionato il corpo della sospettata, da cui si evinceva un parto recente. La polizia ha scoperto il luogo in cui è stato occultato il corpo della bambina e ha disposto una perizia medico-legale.

Il procuratore imperiale presso il Tribunale di Prima Istanza di Rieti, Parquet, sulla scorta del processo verbale formato dal Maire di un Comune vicino, ha chiesto, il 21 marzo 1812, al giudice istruttore di avviare l'istruzione, al fine di accertare la colpevolezza degli accusati. Pertanto, le indagini proseguirono davanti al predetto giudice istruttore, Cappelli. Tra le altre cose, egli ha ascoltato il 30 marzo 1812 Maria Antonia. Quest'ultima ha dichiarato di essere una contadina di un piccolo paese e di essere stata abbandonata da circa due anni dal marito, di aver avuto una relazione sessuale continuativa con Leonardo, di

cum tunc neque casus, neque persona sub generali lege comprehendantur, ipsa aequitas videtur exigere, ut quorum est leges actionibus comparare (*V. Plat., lib. IX, de Leg.*) illarum possint et debeant poenas lenire, quas duriores inveniunt ad factum, vel ad agentem comparatas» (II, V, XXII, pp. 124-125). Su Filippo Maria Renazzi e sulle sue opere si veda M.R. Di Simone, *Note sul processo criminale nell'opera di Filippo Maria Renazzi* in M.G. Di Renzo Villata (cur.), *Lavorando al cantiere del 'Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.)'*, Milano 2013, pp. 239-265; Id., *L'influenza di Beccaria nello Stato Pontificio: il trattato di Filippo Maria Renazzi*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 87 (2014), pp. 365-398; *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 86 (2016), s.v. *Renazzi, Filippo Maria* (a cura di M.R. Di Simone); M.R. Di Simone-C. Frova-P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi. Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, Bologna 2019.

³⁹ ASR, CGC, b. 292, ff. 3r-v, estratto delle minute della Corte di Cassazione (ivi, b. 20, f. 2r).

⁴⁰ ASR, CGC, b. 296, n. 1305 (indice e protocollo del processo); b. 171, fasc. 713 (fascicolo processuale); b. 320, n. 396, ff. 13v-14v (decreto della Corte Speciale Straordinaria); b. 292, n. 151, ff. 76r-v (estratto della minuta della Corte di Cassazione).

essere rimasta incinta a giugno del 1811 e di aver partorito una bambina il 7 marzo 1812. Il giorno seguente, Maria Antonia ha chiesto a Leonardo dei soldi per acquistare una fascia. Tuttavia, Leonardo ha tolto la bambina dal letto e l'ha strozzata con una fascia di panno, dopodiché se n'è andato via. Allora, Maria Antonia, la sera, ha nascosto il corpo all'interno del tronco di un albero.

Sentito Leonardo il 30 marzo 1812, egli ha confermato che aveva rapporti sessuali con Maria Antonia, ma ha sostenuto di non vederla da tre mesi, che era una pubblica prostituta e ha riportato una voce, secondo la quale Maria Antonia avrebbe partorito altri quattro bambini, di cui tre erano morti. Infine, ha negato di aver avuto conoscenza del parto. Gertrude, sorella di Maria Antonia, ha confermato che Leonardo né nei giorni successivi né nei giorni precedenti al parto era andato a casa dell'accusata. I testimoni hanno affermato che Maria Antonia era una pubblica prostituta.

Il giudice istruttore ha concluso le indagini il 26 maggio 1812 e ha trasmesso gli atti al procuratore, quest'ultimo nello stesso giorno ha chiesto al Tribunale la rimessione della procedura al procuratore presso la Corte Imperiale di Roma, giacché l'istruzione risultava completa e idonea a sostenere l'accusa nei confronti di Maria Antonia e Leonardo per infanticidio. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 127 del codice d'istruzione criminale, il giudice istruttore ha chiesto⁴¹ al Tribunale riunito in camera di consiglio il 27 maggio 1812 di adottare i provvedimenti conseguenti, il quale ha rimesso gli atti al procuratore generale presso la Corte Imperiale di Roma.

Allora, il sostituto procuratore Gromo presso il menzionato organo giudicante ha redatto il 9 giugno 1812 un rapporto per chiedere alla Camera d'Accusa il rinvio degli accusati al giudizio della Corte Speciale Straordinaria. La pubblica accusa ha riportato la dichiarazione di Leonardo, secondo cui egli frequentava la casa di Maria Antonia, perché quest'ultima era una prostituta e che non aveva con lei una relazione diversa da quelle che intratteneva con gli altri che riceveva, dichiarandosi per il resto innocente⁴².

Nello stesso giorno la Camera d'Accusa decise di rinviare a giudizio solamente Maria Antonia, perché aveva ritenuto non sufficientemente fondata l'accusa nei confronti di Leonardo, la quale si basava esclusivamente sulla

⁴¹ Il giudice istruttore sottolinea al termine dell'atto che Leonardo ha negato tutte le accuse, ma «[...] unicamente ammette di avere avuto nei mesi addietro commercio carnale colla T*, come donna pubblica, verificata la pratica del medesimo dagl'esami dei testimonj [...]» (ASR, CGC, b.171, fasc. 713, ff. n.n.).

⁴² «Pare provato che T* [Leonardo] frequentasse la detta T* [Maria Antonia], egli stesso non lo nega, ma pretende che la vedeva perché pubblica meretrice, e che non aveva con essa maggiori relazioni degl'altri che ella riceveva, e che finalmente innocente dell'infanticidio in quesitone» (ibidem).

testimonianza della prevenuta. Tuttavia, secondo i giudici, la deposizione di quest'ultima aveva l'obiettivo di incolpare del delitto Leonardo e in diverse occasioni quanto dalla stessa testimoniato contrastava con quanto precedentemente dichiarato e con quanto affermato dalla sorella Gertrude.

Nell'atto di accusa del 13 agosto 1812, il procuratore generale presso la Corte Imperiale ha sostenuto che Maria Antonia aveva commesso il delitto di infanticidio nei confronti di una bambina, frutto del suo illegittimo amore⁴³. Ancora, la pubblica accusa ha sottolineato l'illegittimità di questa relazione. Inoltre, mentre Maria Antonia ha dichiarato di essere stata abbandonata dal marito, il procuratore ha affermato che si era separata dallo stesso. Appare evidente la significativa differenza tra un abbandono e una separazione.

Il procuratore ha proseguito, sostenendo che la polizia aveva avviato le indagini per il sospetto che si era diffuso nella città. Infatti, da qualche giorno gli abitanti non vedevano più Maria Antonia con la pancia ingrossata. La pubblica accusa ha concluso riportando la dichiarazione di Leonardo circa le cattive qualità dell'accusata e della sua abitudine di abortire. Infine, il procuratore ha evidenziato la costante volontà di Maria Antonia di occultare il parto.

Il 21 agosto 1812 la Corte Speciale Straordinaria, composta dal presidente Rufini e dai consiglieri Amici, Marsuzi, Mangiatordi, Biondi, Cecconi⁴⁴, Paradisi, Conconi, dopo aver letto l'accusa e spiegato alla donna l'imputazione, ha affermato che la bambina era deceduta a causa del soffocamento e di una emorragia, ritenendo responsabile del delitto Maria Antonia, rimasta illegittimamente incinta⁴⁵. Ella le aveva reciso il cordone ombelicale e l'aveva soffocata con una striscia di tela. Di conseguenza, i giudici hanno condannato a morte per infanticidio l'accusata ai sensi degli artt. 300 e 302 del codice penale⁴⁶.

Anche in questo caso traspare qualcosa di più di un semplice giudizio sul fatto. Infatti, c'è anche un giudizio sul ruolo di una donna che aveva trasgredito

⁴³ «Il fatto che à dato luogo è il seguente. Maria Antonia T* separata da molto tempo dal suo marito A*D* restò incinta nell'anno scorso. Il giorno 7 marzo cor(rrent)e anno ella si sgravò. Sparsasi tosto la fama del suo parto per il paese, e non essendosi veduto in modo alcuno il frutto dei suoi illegittimi amori, s'incominciò a sospettare che avesse potuto far percolare l'infante» (ibidem).

⁴⁴ Si tratta di Luigi Cecconi (v. *supra*).

⁴⁵ «Che costa autrice di detta uccisione essere la accusata Maria Antonia T*, la quale rimasta illegittimamente incinta, ed avendo partorito la bambina il dì sei marzo mille ottocento dodici in propria casa [...]» (ASR, CGC, b. 320, n. 396, f. 14r)

⁴⁶ «300. La morte volontariamente data ad un infante appena nato, si qualifica infanticidio. [...] 302. Ogni colpevole di assassinio, di arricidito, d'infanticidio e di veneficio, sarà punito colla morte; salva la disposizione particolare contenuta nell'articolo 13, relativamente al parricidio».

i rigidi canoni morali imposti dalla società napoleonica. I concetti espressi dal procuratore e dai giudici sono: il continuo commercio carnale, la relazione illegittima e la gravidanza illegittima. Ancora una volta si evidenzia un contrasto, ma con quali regole?

A tal proposito, il rapporto della Commissione al Corpo Legislativo sul progetto di codice penale è illuminante. Questo reato era diventato frequente per il rilassamento dei costumi. Pertanto, non era più giustificato un trattamento di favore per la donna, considerata il sesso debole, di solito costretta dalla necessità di preservare il proprio onore, ma quest'ultimo doveva soccombere rispetto alla distruzione dell'amore per i figli⁴⁷.

Allora, il difensore di Maria Antonia ha impugnato il decreto dinanzi alla Corte di Cassazione di Parigi, giacché l'accusa si fondava esclusivamente sulla testimonianza di Gertrude, sorella di Maria Antonia. Quest'ultima non avrebbe dovuto testimoniare per il suo rapporto di parentela con l'accusata, secondo il codice di istruzione criminale. Il procuratore generale presso la Corte Imperiale di Roma ha difeso l'operato del presidente della Corte Speciale Straordinaria con una lettera del 15 settembre 1812.

L'8 ottobre 1812 la Cassazione parigina ha respinto il ricorso. Secondo i giudici di legittimità, gli articoli 268 e 269 del codice di istruzione criminale autorizzavano il presidente della Corte a sentire qualsiasi persona, senza alcun limite, per favorire l'emersione della verità⁴⁸. Il 10 novembre 1812, nella Piazza di Santa Maria in Trastevere a Roma, è stata eseguita la pena di morte a carico della condannata per mezzo della ghigliottina⁴⁹.

⁴⁷ Rapporto a nome della Commissione di legislazione civile e criminale fatto dal signor Monseignat al Corpo Legislativo (seduta del 17 febbraio 1810): «Questo misfatto, che il rilasciamento de' nostri costumi ha reso tanto comune, ottenne in questi ultimi tempi una scandalosa impunità: una falsa filantropia, non osando cancellarlo dalla lista de' crimini, sembrava accordargli qualche scusa in favore d'un sesso debole e signoreggiato dalla opinione: come se, qualunque pur siasi la verità de' giudizj che di pronunziano sulla perdita irreparabile dell'onore, non si potesse porre nel primo rango de' crimini quello che soffoca l'amore de' figli e la sollecitudine per la loro conservazione, sentimento il più universale di cui la natura abbia favorito tutti gli esseri. Gli autori della legge proposta, hanno dunque giustamente collocato nella stessa categoria l'infanticidio, il veneficio e l'assassinio» (*Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia. Edizione conforme all'originale del Bollettino delle leggi*, cit., vol. II, p. 217); cfr. Passeri, *Dizionario*, cit., vol. V, pp. 387-388; C. Passalacqua, *L'aborto criminoso nella dottrina penalistica tra Otto e Novecento*, in «Teoria e Storia del Diritto Privato», n. 4 (2011), pp. 1-21; cfr. J.K. Burton, *Napoleon and the woman question. Discourses of the Other Sex in French Education, Medicine, and Medical Law. 1799-1815*, Lubbock 2007.

⁴⁸ ASR, CGC, b. 292, n. 151, ff. 76r-v; ivi, b. b.171, fasc. 713, ff. n.n.

⁴⁹ ASR, CGC, b. 320, f. 14v.

6. Considerazioni conclusive

«Feminae siquidem hominum voluptati, et procreationi a Natura destinatae [...]»⁵⁰. Questa era la concezione della donna che dominava nel panorama culturale nel Settecento romano. La donna era naturalmente destinata alla procreazione e al piacere dell'uomo. Neanche l'affermazione dell'uguaglianza degli Illuministi fondata sulla ragione è stata sufficiente a scalfire il pregiudizio sull'inferiorità della donna rispetto all'uomo. La donna ha il ruolo naturale⁵¹ di riproduzione della specie e, pertanto, è relegata nell'ambito domestico nel ruolo prima di figlia e poi di moglie fedele e madre⁵².

Tali coordinate ermeneutiche hanno trovato una conferma nell'idea della donna della società progettata da Napoleone, come emerge dalla sua produzione normativa e, in particolare, dai due codici: quello penale e quello civile. Secondo alcuni Autori, non è però espressione di una posizione misogina di Napoleone, quanto piuttosto la pragmatica preoccupazione di garantire stabilità alla famiglia quale perno dell'intera organizzazione sociale⁵³. Pertanto, la concezione dominante della donna è stata trasposta nel mondo giuridico. Se il codice civile napoleonico ha disegnato i rapporti di genere, giuridicizzando valori pregiudiziali, il codice penale ne reprimeva i comportamenti devianti.

⁵⁰ Renazzi, *Elementa juris criminalis*, cit., II, V, VIII, p. 103.

⁵¹ Sul concetto di “natura” nella storia del diritto si veda P. Alvazzi del Frate, *Individuo e comunità. Considerazioni storico-giuridiche sull'individualismo*, Torino 2020, II ed., pp. 1-17.

⁵² M. Crampe-Casnabet, *La donna nelle opere filosofiche del Settecento*, in G. Duby-M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente. Dal Rinascimento all'età moderna*, a cura di N. Zemon Davis e A. Farge, Roma-Bari 1995, pp. 314-350. Più in generale e in una prospettiva storico-giuridica si veda F. Mastroberti-M. Pignata (curr.), *MaLeFemmine? Itinerari storico-giuridici di una parità incompiuta*, Napoli 2023.

⁵³ B. Proietto, *La condizione giuridica della donna nel Code Napoléon*, in M. Colesanti (cur.), *Napoleone, le donne. Protagoniste, alleate, nemiche*, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 9-10 novembre 2006), Roma 2009, pp. 189-200; F. Mastroberti, *Il «codice delle donne»*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto», V (2012), pp. 347-359: pp. 350-352; C. Zacharie, *La femme dans le Code civil de 1804*, in J.O. Boudon (cur.), *Napoléon et les femmes*, Collection de l'Institut Napoléon, Paris 2013, pp. 55-68. Secondo l'Autrice: «Ce qui importe dans le Code civil est de le voir surtout comme le projet de société qu'il fut et au sein duquel la femme, prise au piège de la famille, n'existera qu'à travers elle et sera limitée dans tous ses actes, non par des impératifs misogynes, mais par le souci d'assurer la stabilité d'une structure fondatrice de toute la société, la famille» (ivi, p. 56); cfr. Burton, *Napoleon and the woman question*, cit.

In definitiva, secondo un approccio esegetico, il *fil rouge* che lega la legge, la dottrina e la giurisprudenza è la morale⁵⁴, alla cui violazione, ancor prima della sanzione penale, era connessa la disapprovazione sociale.

Infatti, nel caso del 1809, il procuratore ha accusato per prima Anna, ha sottolineato la sua reputazione nella società e ha rimarcato l'illegittimità della relazione con l'amante. Ugualmente, nel caso di Maria Antonia, è stata una denuncia anonima ad attivare il procedimento penale, i testimoni e l'accusa hanno evidenziato la reputazione di cui godeva Maria Antonia nel proprio contesto sociale e hanno sostenuto che lei era separata dal marito, mentre lei ha affermato che era stata abbandonata. Inoltre, l'accusa, i testimoni e i giudici hanno qualificato la relazione tra Maria Antonia e Leonardo come un «commercio carnale».

⁵⁴ Costituiscono un esempio evidente di tale ipotesi i motivi del Libro III, Titolo II, Capo I del codice penale napoleonico in materia di adulterio, secondo i quali: «Fra gli attentati ai costumi è compresa la violazione della fede conjugale, o questo delitto sia stato commesso dalla moglie, o dal marito. L'adulterio della moglie è un delitto più grave, perché trae con sé conseguenze di maggior momento, e può far entrare nella famiglia legittima un figlio che non appartiene a colui che la legge riguarda come padre» (*Codice dei delitti e delle pene*, vol. II, cit. p. 196).